

STATUTO

CONSORZIO CNL ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASCATI RM VIA DI GROTT
PORTELLA 12

Numero REA: RM - 1555832

Codice fiscale: 14926301004

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

zionale Lavoro Italia - Società Cooperativa Sociale", "Cooperativa Nazionale Lavoro Roma - Società Cooperativa Sociale" è costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 l. 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 27 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, il consorzio di cooperative sociali con la denominazione "CONSORZIO CNL ITALIA - società cooperativa sociale" con sede in Frascati (Roma) ed uffici attualmente in via di Grotte Portella n. 12.

II) - Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale anch'esso variabile nei limiti di legge.

Le società socie come sopra costituite, dichiarano di sottoscrivere una quota ognuno pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), di guisa che il capitale sociale iniziale risulta essere di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Precisano altresì di aver provveduto in data odierna a versare il relativo importo nelle casse sociali.

III) - Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione costituito di tre componenti, che resterà in carica per i primi tre esercizi sociali, ed è nominato nelle persone dei signori: Nerve Francesco, presidente; Puddu Pamela e Puddu Alessia, consiglieri; questi dichiarano di accettare le nomine loro conferite, precisando che a carico di ciascuno di essi non esistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

IV) - Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, riprodotto qui di seguito.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 l. 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 27 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, è costituito con sede in Frascati (Roma) il consorzio di cooperative sociali con la denominazione "CONSORZIO CNL ITALIA - società cooperativa sociale"

Art. 2 - La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 - Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della l. 8 novembre 1991 n. 381 - in-

tende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini

di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

I rapporti tra la società e le società socie possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

IL consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata; può svolgere la propria attività anche con terzi ancorché in modo non prevalente ai sensi dell'art. 2513 codice civile.

E' fatto espresso divieto:

- a) - di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - di distribuire le riserve fra i soci.

In caso di scioglimento della società, è inoltre previsto l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa può aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega Nazionale Cooperativa e Mutua, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività cooperative sociali di lavoro o di servizio.

Art. 4 - Il consorzio conformemente al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti delle cooperative consorziate e dei rispettivi soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

— realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa ai fini dell'inse-

rimento lavorativo di persone svantaggiate;

- gestire attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di fondi regionali ed europei, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci, di quanti partecipano all'attività delle cooperative e di terzi;
- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- coordinare il rapporto delle cooperative consorziate con gli enti pubblici;
- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;
- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative;
- assumere, da enti pubblici o privati, imprese ed associazioni, la gestione di attività di servizio nei seguenti settori: dell'ospitalità, della ristorazione e delle attività svolte in locali aperti al pubblico in genere, ivi incluse quelle accessorie e comunque connesse quali l'intrattenimento e l'organizzazione di eventi; della preparazione di cibi per mense e del catering; della pulizia, della disinfestazione, della derattizzazione e della igienizzazione di edifici ed aree sia pubblici che privati; del facchinaggio e del trasporto di persone e cose; della guardiania e della custodia, ivi incluso il portierato, di uffici, magazzini, stabilimenti, fabbricati di civile abitazione, strutture rurali, cantieri, alberghi e ogni altra struttura ricettiva quali teatri, centri commerciali, impianti sportivi; della sicurezza nei trasporti pubblici, quali il controllo di bagagli e passeggeri negli aeroporti, i servizi di pattugliamento in treni e metropolitane; della gestione di parcheggi pubblici e privati; della manutenzione e costruzione di edifici, impianti e strutture di qualsiasi natura, per l'esecuzione di tutti i lavori accessori connessi quali pitturazione e pulizie; dell'organizzazione di eventi e corsi di formazione nei settori sopra individuati.

TITOLO III

Requisiti dei soci - Procedura d'ammissione

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale

deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento, da cooperative sociali.

Art. 6 - La società cooperativa che intende divenire socio, deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) - l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale;
 - b) - l'indicazione dell'oggetto sociale, che deve essere coerente con quello del consorzio;
 - c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla società interessata e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il diniego della domanda di ammissione legittima la proponente a chiedere, nel termine di legge, che su di essa si pronunci l'assemblea.

Le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate dagli amministratori nella relazione al bilancio.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 7 - La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere la società socia:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; è esaminata dagli amministratori nei termini di legge ed ha effetto secondo quanto disposto dall'art. 2532 codice civile, III comma.

Art. 9 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti della consorziata:

- a) - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- b) - per mancanza o perdita dei requisiti per l'ammissione;
- c) - nel caso in cui svolga attività concorrente con quella del consorzio;
- d) - negli altri casi previsti dalla legge e dalle normative di settore e non, in quanto applicabili.

Art. 10 - Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusio-

ne, debbono essere comunicate alle consorziate interessate

mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la società socia può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai sensi degli artt. 2532, II comma e 2533, III comma codice civile.

Art. 11 - La società socia receduta o esclusa ha soltanto diritto al rimborso del capitale versato, eventualmente ridotto delle perdite accertate; la liquidazione viene effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato, nè le altre riserve divisibili e indivisibili accantonate.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo importo è accantonato a riserva legale.

Il società che cessa di far parte del consorzio, risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto associativo.

Essi sono altresì responsabili verso il consorzio nei limiti di quanto liquidato, se, nell'anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società.

TITOLO V

Ristorni

Art. 12 - Compete all'organo amministrativo di proporre all'assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno alle società socie nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento.

Esso può essere ripartito tra esse in proporzione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. L'attribuzione del ristorno, prioritariamente destinato al consolidamento patrimoniale del consorzio, può avvenire anche mediante aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 codice civile.

In ogni caso l'entità dell'avanzo di gestione da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi

quando quest'ultima appaia più vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi, pertanto, la fattispecie del ristorno anticipato.

TITOLO VI

Patrimonio sociale

Art. 13 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato dai conferimenti dei soci; è suddiviso in quote del valore nominale anch'esso variabile nei limiti di legge;
- b) - dalle riserve costituite per legge, in forza del presente statuto o per delibera dell'assemblea;
- c) - da ogni altro fondo o accantonamento eventualmente costituito;
- d) - da qualunque liberalità pervenuta alla cooperativa, da impiegare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno, a vincoli, nè essere cedute, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La consorziata che ha intenzione di trasferire la propria quota, o farne oggetto di costituzione di altri diritti, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il procedimento è regolato dall'art. 2530 codice civile.

Art. 15 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di legge, specificando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, le ragioni della dilazione.

Degli utili netti annuali: il trenta per cento deve essere destinato a riserva legale, qualunque sia il suo ammontare; una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Effettuati quindi i relativi accantonamenti, l'assemblea delibera sulla sorte dell'eventuale avanzo di gestione che può

essere destinato alla ripartizione dei ristorni - con le modalità di cui all'art. 13, II comma del presente statuto, se del caso - e alla distribuzione di dividendi, nel rispetto della normativa vigente in tema di mutualità prevalente.

TITOLO VII

Organi sociali

Assemblea

Art. 16 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

L'avviso di convocazione - da inviarsi ai soci con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio risultante dal relativo libro - deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonchè la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'assemblea è tuttavia regolarmente costituita anche in assenza della convocazione, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 17 - Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel relativo libro.

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta, e la relativa documentazione è conservata dalla società.

La rappresentanza può essere attribuita solo ad altro socio anche a mezzo di delega generica, o a mezzo di procura generale.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 18 - L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera: in prima convocazione con la maggioranza assoluta di tutti i soci; in seconda convocazione con la maggioranza di tanti soci che rappresentano più del terzo di tutti i voti.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-

certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni; degli esiti delle attività predette deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti fra i soci; tutti nominati dall'assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare è redatto da notaio.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

I verbali, anche se redatti per atto pubblico, vanno trascritti senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Organo amministrativo

Art. 21 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito di un numero di componenti variabile da tre a cinque.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione si riunisce - presso la sede sociale o altrove purchè in Italia - ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da un altro consigliere.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera - da inviarsi con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione - al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco, se esistente.

La convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti da discutere.

Il consiglio di amministrazione è tuttavia validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed è presente il collegio sindacale se nominato, e tutti si dichiarano disposti a deliberare sugli argomenti in discussione.

Art. 23 - Il consiglio elegge al suo interno il presidente, se non nominato dai soci; può nominare ad ogni adunanza un segretario, anche non consigliere e non socio.

Per la valida costituzione della riunione collegiale è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei pre-

sentì; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente ed il segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni, e possono rilasciarne copie ed estratti convalidandoli con le loro sottoscrizioni.

Art. 24 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel proprio ambito uno o più amministratori delegati, determinandone i relativi poteri.

Non sono delegabili: le materie elencate nell'art. 2381 IV comma e nell'art. 2475 ultimo comma codice civile; i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci; le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Le qualifiche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato possono coesistere in capo alla medesima persona.

Art. 25 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto riservato ai soci dalla legge.

Art. 26 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è conferita:

- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Costoro possono nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Art. 27 - Agli amministratori della società può essere riconosciuto un emolumento commisurato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al giro di affari dell'impresa sociale ed agli utili conseguiti; può essere accordata una indennità aggiuntiva di trattamento di fine collaborazione, per la quale la società può stipulare apposite polizze assicurative.

Collegio dei sindaci

Art. 28 - Alle condizioni previste dall'art. 2543, I comma codice civile, oppure ove i soci decidessero in tal senso, la società è controllata da un collegio sindacale costituito di tre componenti effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Tutti iscritti negli appositi albi.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

Scioglimento della società

Art. 29 - Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, gli amministratori devono:
- accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484, III comma codice civile;

- contestualmente convocare l'assemblea dei soci - salvo che nei casi di cui al primo periodo dell'art. 2487, I comma codice civile - perchè provveda, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, nonché alle modalità della liquidazione stessa. L'intero patrimonio sociale è devoluto nel rispetto dell'art. 2514 I comma, lettera c, codice civile.

TITOLO IX

Rinvio

Art. 30 - Alla società, per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano: i richiamati art. 8 l. 8 novembre 1991 n. 381 e art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577; in quanto compatibili: le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera; le disposizioni del codice civile che disciplinano le società cooperative e quelle sulla società a responsabilità limitata.

V) - Le spese del presente atto e dipendenti - il cui ammontare approssimativo è di circa euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero) - sono a carico della società.

Di quanto sopra io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato. E' dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su sei fogli per venti pagine e sin qui della ventunesima, e sottoscritto alle ore sedici e minuti venti.

F.to: Neve Francesco

" Puddu Pamela

" Alessia Puddu

" Dario Feroli - notaio

=====

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 73 LEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.